

**CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAMI DI STATO
DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTINELLA SEDUTA DEL
29 OTTOBRE 2019**

Aggiornamento del CD del 29/10/2020

La valutazione finale, con attribuzione della votazione sul comportamento e sugli apprendimenti e deliberazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva, è compito dell'intero Consiglio di Classe/Interclasse e, per la scuola secondaria, viene preceduta dall'accertamento della validità dell'anno scolastico.

**CAPITOLO I
SCUOLA PRIMARIA**

I docenti del Consiglio di classe/interclasse valutano preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- 1) di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e di altri bisogni educativi speciali (BES);
- 2) di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità e competenze;
- 3) dell'andamento nel corso dell'anno considerando:
 - a) la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b) l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - c) le risposte positive agli stimoli e ad eventuali supporti individualizzati ricevuti¹;
 - d) i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza.

I criteri sopraesposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e al contesto di appartenenza.

L'eventuale scelta della non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali ed è maturata nella convinzione che il ripetere la classe possa realmente agevolare l'alunno nel superamento di alcune difficoltà.

Si considerano casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (es. letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
- 2) mancati processi di miglioramento pur in presenza di documentati percorsi didattici personalizzati²;
- 3) gravi carenze e assenza di miglioramento pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla
- 4) responsabilità e all'impegno.

La decisione relativa all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'ordine scolastico successivo deve essere assunta dal Consiglio di classe/interclasse all'unanimità.

¹attività semplificate, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari personalizzate, attività di recupero (stanti le risorse a disposizione).

²stesura PDP, attività semplificate, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari personalizzate, attività di recupero (stanti le risorse a disposizione).

**CAPITOLO II
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Costituisce requisito fondamentale all'ammissione alla classe successiva/agli esami di Stato:

- 1) aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle eventuali deroghe approvate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto;
- 2) non aver ricevuto sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, commi 6 e 9, del D.P.R. 24 giugno 1998, numero 249);
- 3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI solo per le classi terze.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- 1) di situazioni certificate L.104;
- 2) di disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- 3) di altri bisogni educativi speciali (BES);
- 4) di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità (BES);
- 5) dell'andamento nel corso dell'anno, relativamente a:

- a) costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- b) risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti¹;
- c) assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- d) miglioramenti rispetto alla situazione di partenza.

I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione si concepisce:

- 1) come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
- 2) **Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1 e 2 del Capitolo II,**
- 3) il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva e/o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o strumenti dispensativi e compensativi² opportunamente documentati nel registro personale del docente e nei verbali di classe. In particolare:
 - a) in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline oggetto di valutazione curricolare;
 - b) in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5);
 - c) in presenza di quattro o più insufficienze gravi (voto 4).
 - d) In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:
 - e) mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata decisa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
 - f) scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni;
 - g) mancato studio sistematico delle discipline.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il mese di settembre saranno verificate le abilità attraverso prove di verifica disciplinare³. L'eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse riconfermata al termine dell'anno scolastico, potrebbe determinare la non ammissione alla classe successiva.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

¹ Attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate.

² Stesura PDP, attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad Interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate.

³ I docenti a tempo determinato avranno cura di predisporre e lasciare in consegna in Direzione le prove di verifica, la griglia di correzione e i criteri per la valutazione entro giugno, ovvero entro il termine delle lezioni.